

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente sede legale in presso l'Istituto Comprensivo di Gemona in Via dei Pioppi, n° 45, 33013 Gemona del Friuli (UD).

La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

Art. 2 – SCOPI ed ATTIVITA'

L'Associazione persegue la collaborazione tra scuola e famiglia e si propone quanto segue:

- Promuovere l'attività del Servizio Scolastico Integrato presso la scuola primaria a tempo normale; il servizio integrato, comprensivo della mensa è svolto all'interno della struttura scolastica. Scegliere la ditta e gestirne i rapporti, alla quale affidare il Servizio Scolastico Integrato.
- Sollecitare e rendere partecipi Organi ed Istituzioni al fine di una proficua e duratura collaborazione, in particolare l'Istituzione comunale competente ed il Servizio Sociale, sulle necessità di miglioramento logistico-strutturale, in merito all'andamento del Servizio integrato e sulle altre attività promosse e perseguite dall'Associazione.
- Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, ecc.) facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi

particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto ed ai responsabili degli organi collegiali coinvolti.

- Collaborare con la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio-educativi e promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. dell'Istituto.
- Favorire e sollecitare la partecipazione e la più ampia collaborazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti i livelli, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascuno.
- Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che possono contribuire al completamento dell'opera educativa.
- Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte al fine di perseguire gli scopi di cui al presente articolo.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private.
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 4 - COMPONENTI

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Diventano soci ordinari tutti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti al Servizio Scolastico Integrato. I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale per garantire il regolare funzionamento dell'associazione. L'ammontare della quota associativa viene decisa annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in funzione dell'andamento economico e patrimoniale. Il versamento di una singola quota associativa da parte del socio ordinario produce l'iscrizione del figlio (o dei figli) al Servizio Scolastico Integrato. Diventa facoltativa, per l'altro genitore o legale rappresentante, la possibilità di versare la quota associativa di socio ordinario o sostenitore.

Diventano soci sostenitori tutti coloro che intendano contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio sostenitore dovrà presentare al Consiglio Direttivo, una domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine, la richiesta si intende accettata. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore. Il Consiglio Direttivo verifica l'aggiornamento del libro dei soci e lo rende disponibile per la consultazione da parte degli stessi.

L'esclusione del socio, su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo avviene nei seguenti casi:

- Mancato versamento della quota associativa
- Comportamento lesivo ai danni dell'associazione

Contro tale provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del decreto di esclusione.

Art. 5 – RESPONSABILITA' e DIRITTO dei SOCI

L'adesione all'Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e

per le nomine degli organi direttivi. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie o comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 - MODALITA' di CONVOCAZIONE e SVOLGIMENTO dell'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti o consegnarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della riunione anche con modalità di invio telematico.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori;
- e) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- f) modificare lo statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto.

Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Le Assemblee dell'Associazione sono aperte a chiunque venga invitato da parte del Consiglio Direttivo e dei suoi Organi. In questo caso l'invitato ha diritto di parola, ma non di voto. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati

Art. 8 - MODIFICHE dello STATUTO

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri in carica e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci sostenitori e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente

Art. 10 - Il PRESIDENTE ed il VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito con i medesimi poteri dal Vice Presidente.

Art. 11 SEGRETARIO ed il TESORIERE

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei soci e dei Consigli Direttivi. Assicura inoltre il corretto svolgimento delle funzioni amministrative inerenti l'attività associativa. In particolare tiene aggiornato, il libro con l'elenco dei soci.

Il Tesoriere assicura le registrazioni contabili dell'associazione ivi compresa la stesura del rendiconto, la riscossione della quota associativa annuale e la tenuta della cassa. Nella fase del tesseramento annuale, il Tesoriere può venire coadiuvato dal Segretario.

Art. 12 IL COLLEGIO dei REVISORI

Il collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da 3 membri effettivi scelti anche tra i non soci. Esercita il controllo amministrativo e contabile di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo dandone informazione all'Assemblea dei soci convocata per approvarli, accerta periodicamente la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

Art. 13 DIVIETO di DISTRIBUZIONE degli AVANZI di GESTIONE

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto alla struttura scolastica per acquisti di materiale o per lo svolgimento di altre attività istituzionali salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....